



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIANTI

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G – Distretto 13°

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chianti, 24 – 00156 Roma

☎ / fax 06 41217716 - 06 41220434 – 06 4102622

www.icbelfortedelchianti.gov.it ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

Roma, 31 marzo 2015

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER  
L'ASSEGNAZIONE DI BENI IN USO GRATUITO**

ai sensi dell'art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

Delibera C.d.I. n. 77 del 31/3/2015

**Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell' 1/2/2001.

**Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito**

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.

L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.

**Art. 3 – Modalità della concessione**

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

**Art. 4 – Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

**Art. 5 – Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

#### **Art. 7 – Criteri di assegnazione e preferenza**

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto che siano in possesso di specifici requisiti economici, che vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.

L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore.

A parità di punteggio si considera l'alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione una media complessiva più alta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i termini di scadenza, le domande verranno inserite in coda alla graduatoria secondo l'ordine di arrivo.

#### **Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande**

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica.

Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 8 – Norme particolari per l'assegnazione di strumenti musicali in comodato d'uso e modalità di concessione degli stessi**

Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli studenti iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale.

Le domande, presentate secondo le modalità di cui al precedente articolo, dovranno essere controfirmate dal docente che ne indicherà le caratteristiche.

#### **Art. 9 – Consegna ai genitori o agli esercenti la patria potestà**

Per la consegna dei beni oggetto del presente regolamento, saranno convocati direttamente i genitori o chi esercita la patria potestà, i quali firmeranno il modulo per la presa in consegna e ne riceveranno copia.

#### **Art. 10 – Cauzione**

Verrà richiesta una cauzione per l'utilizzo degli strumenti musicali pari al 30% del valore dello strumento. Tale cauzione verrà restituita al momento della riconsegna dello strumento.

#### **Art. 11 – Termini di restituzione**

In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i beni in comodato d'uso dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione o al risarcimento dei beni. La restituzione dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (8 giugno), previo accordo con il docente referente. A questa disposizione si derogherà per prestito di beni di utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà essere riportata sulla scheda di presa di consegna e controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio di comodato. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.

Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dal termine di restituzione, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Risarcimento danni**

In caso di mancata restituzione o danneggiamento del bene, l'Istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., a titolo di risarcimento addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia, una quota pari al valore del bene.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.